

(N. 1386)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità) della Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre 1978 (V. Stampato n. 1374)

presentato dal Ministro della Sanità

(DAL FALCO)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 settembre 1978*

**Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli
e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonchè
negli alimenti con aggiunta di oli e grassi**

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

La presente legge si applica:

a) agli oli, ai grassi e alle loro miscele, destinati tali e quali al consumo umano;

b) agli alimenti composti cui sono stati aggiunti oli, grassi e loro miscele.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei prodotti di cui al precedente articolo il contenuto in acido erucico, calcolato sul contenuto globale in acidi grassi nella fase grassa, non può superare il 5 per cento.

Detto limite si applica ai prodotti messi in commercio per la prima volta a decorrere dalla data suddetta.

Art. 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le norme della presente legge è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 20.000.000.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.